REGOLAMENTO (CEE) N. 2689/76 DEL CONSIGLIO

del 4 novembre 1976

recante sospensione temporanea del dazio autonomo della tariffa doganale comune per i funghi, ad esclusione dei funghi di coltivazione, disseccati, disidratati od evaporati, interi, a fette o in pezzi riconoscibili, destinati all'industria di trasformazione, della sottovoce doganale ex 07.04 B

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che per i funghi, ad esclusione dei funghi di coltivazione, disseccati, disidratati od evaporati, la produzione comunitaria non è attualmente in grado di soddisfare il fabbisogno dell'industria di trasformazione della Comunità ;

considerando che, in funzione di queste difficoltà di approvvigionamento, conviene sospendere totalmente il dazio autonomo della tariffa doganale comune dal 1° gennaio al 30 giugno 1977,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 30 giugno 1977, il dazio autonomo della tariffa doganale comune relativo alle merci menzionate qui di seguito è totalmente sospeso :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 07.04 B	Funghi, ad esclusione dei funghi di coltivazione, disseccati, disidratati od evaporati, interi, a fette o in pezzi riconoscibili, destinati all'industria di trasformazione (a)

(a) Il beneficio di tale sospensione è subordinato a condizioni che saranno stabilite dalle autorità competenti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. E. WESTERTERP

(1) GU n. C 259 del 4. 11. 1976, pag. 37.